

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/1981** (ECLI:IT:COST:1981:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **14/05/1981**; Decisione del **23/06/1981**

Deposito del **07/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16126**

Atti decisi:

N. 122

ORDINANZA 23 GIUGNO 1981

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 193 del 15 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA -
Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma

ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751; dell'art. 4, comma sesto, del d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 384; dell'art. 4 legge 17 agosto 1974, n. 384 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre 1978, di Trieste il 15 maggio 1978, di Lanciano il 20 marzo e il 12 febbraio 1980, di Roma il 15 dicembre 1977 (n. 3 ordinanze), dalla Commissione tributaria di 2 grado di Pescara il 21 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze), dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Enna il 23 novembre (n. 2 ordinanze), il 21 dicembre e il 1 luglio 1977, di Napoli il 20 maggio 1980, di Novara il 20 aprile 1979, di Piacenza il 16 novembre 1979 e il 15 novembre 1979 (n. 2 ordinanze) e dalla Commissione tributaria di 2 grado di Massa Carrara il 29 giugno 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 252, 485, 486, 586, 587, 588, 685, 686, 710, 711, 712, 713, 772, 834, 860, 861, 862 e 865 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138, 145, 263, 304 e 325 del 1980 e nn. 13 e 41 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;

Considerato che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria); 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; 4 legge 17 agosto 1974, n. 384;

Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni tributarie di 1 e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi da lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;

Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 - individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti gli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 49 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.